

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Padova, Seconda Sezione Civile, in persona del dott. Luca Marani, in funzione giudice unico, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di primo grado, iscritta a ruolo il 30.09.2015 al n. 8290/2015 del ruolo generale con atto di citazione

DA

SOCIETA' ITALIANA PER S.P.A. IN LIQUIDAZIONE, con sede in Padova, via in persona dei liquidatori, dott.

per procura rilasciata a margine dell'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo - **attrice -**

CONTRO

NPL S.R.L., in persona dell'Amministratore Unico e legale rappresentante pro tempore,

, per procura

rilasciata in calce alla comparsa di costituzione e risposta con domanda riconvenzionale - convenuta -

CON L'INTERVENTO VOLONTARIO DI



INDUSTRIALI S.P..A IN

AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA, con sede legale in Padova, via

er procura

rilasciata a margine della comparsa di intervento volontario ex art. 105 c.p.c.

Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo n. 2822/2015 emesso in data 15.07.2015 e notificato il 22.7.2015

CONCLUSIONI DELL'ATTRICE:

Voglia l'ill.mo Tribunale adito,

- emesse tutte le più opportune pronunce, condanne e declaratorie del caso;
- rigettata ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione;
- 1. In via principale:
- previa, se del caso, declaratoria di inesistenza e/o nullità ex artt. 1418, secondo comma, e 1346 c.c. dei contratti di cessione in data 7-8 luglio 2014 e 13-16 aprile 2015, accertare e dichiarare l'inesistenza in capo alla NPL di qualsivoglia ragione di credito nei confronti della tanto per capitale che per interessi, come pure, in ogni caso, l'inopponibilità delle presunte cessioni di credito alla odierna attrice, per tutti i motivi esposti nella narrativa del presente atto e, conseguentemente,
- dichiarare l'inefficacia e/o la nullità e/o la revoca del decreto ingiuntivo n. 2822/2015, emesso dal Tribunale di Padova in data 15 luglio 2015 e depositato in data 22 luglio 2015, per tutti i motivi esposti in atti.
- 2. In via gradata, nel merito, per la denegata ed assolutamente non creduta ipotesi in cui codesto Tribunale dovesse ritenere anche solo in parte esistente un credito della NPL nei confronti della per interessi:



- accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione, che in questa sede la formalmente ad ogni effetto di legge eccepisce, di qualsiasi diritto di credito della NPL nei confronti della per gli interessi maturati sui crediti riconosciuti al passivo della procedura di amministrazione straordinaria della medesima Società, ai sensi dell'art. 2948, primo comma, n. 4), c.c., per tutte le ragioni esposte in narrativa.

3. In ogni caso:

- condannare, per tutte le ragioni esposte in narrativa, la NPL, ex art. 96 c.p.c., come pure, in solido ex art. 94 c.p.c., il suo legale rappresentante, al risarcimento dei danni cagionati alla in conseguenza della temeraria instaurazione dell'odierno giudizio, da quantificarsi nella misura degli interessi per le transazioni commerciali ex D.lgs. n. 231/02 dalla data della domanda alla definizione del presente giudizio con sentenza passata in giudicato, ovvero in una diversa somma liquidata dal Giudice, anche in via equitativa, oltre interessi legali, anche anatocistici, rivalutazione monetaria e maggior danno ex art. 1224, comma 2, c.c.;

4. In via istruttoria:

La si oppone all'ammissione delle istanze istruttorie ex adverso formulate, siccome inammissibili, comunque irrilevanti ed esplorative per tutti i motivi esposti in atti.

Con vittoria di spese e competenze di giudizio, oltre IVA e CPA come per legge, come pure oltre a spese forfettarie - con espressa richiesta di condanna personale del legale rappresentante della NPL, Dott. Marco in solido con la società opposta ex art. 94 c.p.c. - e comunque con salvezza di ogni altro pregiudizio.

CONCLUSIONI DELLA CONVENUTA:

Voglia l'Ill.mo Tribunale di Padova, richiamata ogni altra domanda, anche istruttoria formulata nei precedenti atti o memorie o a verbale, da intendersi, anche per relationem, qui ritrascritta, anche se per accidente omessa o dimenticata, a formare parte integrante e sostanziale delle odierne conclusioni, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione reietta, così giudicare:

- In via preliminare:



- disporre ex art. 186 ter c.p.c. ordinanza ingiunzione esecutiva per la somma portata dal decreto ingiuntivo opposto, pari ad Euro 1.625.757,44, oltre oneri ed accessori di legge;
- dichiarare inammissibile l'intervento ex art. 105 c.p.c. svolto dalle
 Amministrazioni Straordinarie Industriali s.p.a. e di
 Finanziaria per totale carenza di legittimazione e
 d'interesse, per tutte le ragioni esposte in narrativa in atti;
- Nel merito:
- rigettare la proposta opposizione poiché infondata in fatto ed in diritto e per l'effetto confermare il decreto ingiuntivo opposto, per tutte le ragioni esposte in narrativa;
- In subordine, sempre nel merito:
- rigettare la proposta opposizione poiché infondata in fatto ed in diritto e per l'effetto accertare e dichiarare che NPL

 S.r.l. è creditrice

 s.p.a. della somma di Euro 1.625.757,44, oltre interessi e rivalutazione come indicati in monitorio, per tutte le ragioni esposte in narrativa, con ogni opportuna declaratoria di condanna nei confronti dell'odierna opponente.
- In ogni caso:
- condannare l'opponente s.p.a. per lite temeraria ex art. 96 c.p.c. al pagamento di una somma quantomeno pari agli interessi per le transazioni commerciali ex d.lgs. n. 231/02, dalla data di deposito del decreto monitorio sino alla conclusione del presente giudizio con sentenza passata in giudicato, calcolata sulla sorte capitale del credito temerariamente contestato (i.e. Euro 1.625.757,44), ovvero della diversa somma liquidata in via equitativa.
- In via istruttoria:
- ammettere le istanze di prova dedotte in atti dall'opposta NPL S.r.l. e non ammesse.

Con vittoria di spese e compensi di giudizio, oltre a IVA, C.P.A. e rimborso spese forfettario nella misura del 15 %, dovuti come per legge.

CONCLUSIONI DELLE INTERVENUTE:

Voglia l'Ill.mo Tribunale di Padova,



richiamata ogni domanda o eccezione anche istruttorie già formulate dalle scriventi intervenute nei precedenti atti o verbali del presente giudizio da intendersi qui ritrascritte,

respinta ogni contraria e diversa domanda, eccezione e deduzione formulate da NPL SPV srl,

in via preliminare: dichiarare l'ammissibilità dell'intervento spiegato da Industriali spa in amm.ne straordinaria e da

Finanziaria spa in amm.ne straordinaria nel presente giudizio;

respingersi l'istanza ex art. 186 ter c.p.c. formulata da NPL

SPV perché inammissibile e comunque infondata;

nel merito: accogliere le eccezioni e conclusioni formulate nel presente processo da Società Italiana per s.p.a. in liquidazione e respingersi conseguentemente le domande di merito tutte formulate dall'opposta NPL;

In via istruttoria: respingersi le istanze tutte dedotte da NPL

SPV e in particolare la richiesta CTU perché inammissibile e comunque nel merito irrilevante.

Con vittoria di spese, competenze e onorari di giudizio, oltre IVA e CPA e rimborso spese forfetario nella misura del 15%, dovuti come per legge

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con ricorso per decreto ingiuntivo del 29 giugno 2015, NPL

s.r.l. (nel prosieguo anche solo NPL per comodità espositiva) domandava al Tribunale di Padova di voler ingiungere alla Società Italiana per S.p.A. in liquidazione (nel prosieguo, anche solo per comodità espositiva) di pagare la complessiva somma di € 1.625.757,44, oltre spese ed oneri di legge. Tale somma, secondo la convenuta era dovuta da — tornata *in bonis* successivamente alla chiusura della procedura di amministrazione straordinaria ex 1. n. 95/1979, iniziata nel mese di dicembre del 1983 — a titolo di interessi maturati con riferimento ad un credito riconosciuto dalla stessa Procedura in capo:

- alla Società Italiana Gestione Crediti S.p.a. (in breve, SIGC); da cui NPL con atto di cessione in data 7-8 luglio 2014 avrebbe acquistato un credito



dall'ammontare di € 852.963,44, derivante da due diverse poste creditorie rispettivamente ammesse in via chirografaria di € 216.721,45 e di € 636.241,99 originariamente in capo alla Banca Popolare di Bologna e Ferrara Soc. Coop. a r. l.;

- alla Banca Popolare Società di San Felice sul Panaro Coop. P.A. da cui NPL aveva acquistato, tramite la propria dante causa J-Invest S.p.a., tutti i diritti derivanti dalla posizione di creditore di per complessivi € 622.883,27 mediante contratti successivi del 13-16 aprile 2015.

L'attrice ha opposto il decreto ingiuntivo di cui in epigrafe evidenziando che i crediti oggetto di cessione erano già stati estinti al momento della stipula dei due contratti di cui si è detto, sicché i relativi negozi sono da ritenersi nulli per carenza di oggetto ex art. 1418 cod. civ.

L'attrice ha, in secondo luogo, eccepito la mancanza di prova in ordine all'esistenza ed all'ammontare del relativo credito.

ha eccepito in terzo luogo che il credito per interessi preteso da NPL è indeterminato nel suo ammontare, con conseguente nullità dei contratti ex artt. 1418, comma 2, e 1346 cod. civ.

L'opponente in quarto luogo ha dedotto l'insussistenza del credito per interessi, attesa la non decorrenza di tali accessori nel corso della procedura di amministrazione straordinaria.

In quinto luogo, ed in subordine rispetto alle deduzioni di cui al punto che precede, ha eccepito la prescrizione del diritto per decorso del termine di cui all'art. 2948, primo comma, n. 4, cod. civ., evidenziando che alle comunicazioni di riparto dei Commissari della Procedura non può essere attribuita alcuna efficacia interruttiva della prescrizione in quanto non concernono gli interessi richiesti con la presente causa e provengono da un soggetto diverso dall'odierna società ritornata *in bonis*

La convenuta si è costituita contestando gli avversi rilievi. NPL ha, tra l'altro, evidenziato che i contratti di cessione stipulati con le società che a loro volta avevano acquisito i crediti dagli istituti di credito di cui sopra (così come le originarie cessioni di credito) menzionano espressamente gli accessori. Ha, inoltre, evidenziato che il Commissario della Procedura (pubblico ufficiale ai sensi dell'art. 199 L.F.) ha evinto i debiti dalla contabilità sociale, sicché la



formazione dello stato passivo, includente i crediti delle due banche di sui sopra, rappresenta piena prova delle pretesa (in linea capitale) vantata dagli istituti di credito all'epoca. NPL ha altresì invocato gli effetti di cui all'art. 2709 cod. civ.

Con riferimento al quarto motivo di opposizione, la convenuta ha invocato l'art. 55 L. F. per dedurne al contrario che gli interessi decorrono nel corso della procedura fallimentare (o in quella ad essa assimilata), potendo essere richiesti all'imprenditore tornato *in bonis* al termine della stessa.

Infine, con riguardo all'eccezione di prescrizione, l'opposta ha dedotto che "Proprio in virtù del menzionato art. 55 L.F., infatti, gli interessi azionati sono rimasti sospesi per i creditori chirografari sino alla chiusura del concorso, così che – ai sensi dell'art. 120 L.F. anch'esso richiamato dalla c.d. Legge Prodi – gli accessori del credito chirografario sono ritornati esigibili per l'intero solo una volta chiusa la procedura."

Sono intervenute nelle fasi iniziali della causa

Industriali in amministrazione straordinaria e Finanziaria

spa in amministrazione straordinaria (d'ora in poi anche solo Cavarzere e

per comodità espositiva), socie dell'attrice, le quali hanno

svolto difese sostanzialmente analoghe a quelle di

La convenuta ha eccepito l'inammissibilità di tale intervento ed ha comunque contestato le argomentazioni svolte dalle intervenute per le medesime ragioni di cui sopra.

Sulle questioni oggetto della presente causa l'intestato Tribunale si è già espresso in altre cause che hanno visto coinvolte anche le parti di questo processo con la sentenza n. 1299/2016 emessa in data 29.4.2016 (est. dott.ssa Nicoletta Lolli) e con la sentenza n. 1403/2016 emessa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 3.5.2015 (es. dott. Giorgio Bertola). Tali sentenze, che per comodità verranno nel prosieguo rispettivamente indicate come sentenza n. 1 e sentenza n. 2, costituiscono precedenti specifici in un tipo di controversia dalle indubbie peculiarità ed alle argomentazioni dalle stesse sviluppate si dovrà guardare per comprendere se il percorso motivazione ivi svolto possa essere condiviso da questo Giudicante.



Va innanzitutto affrontata la questione della legittimazione delle due intervenute, questione che va risolta in senso positivo, analogamente a quanto deciso nelle due sentenze emesse dall'intestato Tribunale di cui sopra, in quanto Cavarzere ed sono titolari di un interesse non già di mero fatto, bensì di tipo giuridico, alla partecipazione al presente giudizio. Infatti, la definitività del decreto ingiuntivo - conseguente al rigetto dell'opposizione di diminuirebbe l'attivo sul quale le stesse potrebbero soddisfarsi all'esito della procedura di riduzione del capitale sociale (avviata con delibera impugnata dall'odierna convenuta avanti il Tribunale di Venezia). Tale intervento, volto a tutelare il diritto previsto dall'art. 2445 cod. civ., deve considerarsi, pertanto, pienamente ammissibile. Appare sotto tale profilo ancora valido il principio espresso dalla Corte di Cassazione, sez. 2, con la sentenza n. 12758 del 23/12/1993 (Rv. 484840 - 01) secondo cui l'interesse richiesto per la legittimazione all'intervento adesivo dipendente nel processo in corso fra altri soggetti ex art. 105 comma secondo cod. proc. civ. deve essere non di mero fatto, ma giuridico, nel senso che tra adiuvante e adiuvato deve sussistere un vero e proprio rapporto giuridico sostanziale, tal che la posizione soggettiva del primo in questo rapporto possa essere - solo in via indiretta o riflessa - pregiudicata dal disconoscimento delle ragioni che il secondo sostiene contro il suo avversario in causa.

Ancor più interessanti, sia pure nell'ambito di una controversia diversa da quella di cui è causa, le considerazioni fatte dalla Corte di Cassazione, sez. 1, con la sentenza n. 15721 del 27/07/2005 (Rv. 583078 - 01) per legittimare l'intervento adesivo ivi svolto, avendo il giudice di legittimità evidenziato che la quota o l'azione attribuiscono al socio una complessa posizione contrattuale, comprensiva di diritti amministrativi e patrimoniali, tra i quali ultimi è compreso quello avente ad oggetto la quota di liquidazione, diritto che è destinato a divenire esigibile, perché determinato nel suo ammontare, solo con l'approvazione del bilancio finale di liquidazione ed all'esito di eventuali reclami e, comunque, dopo che siano stati soddisfatti i creditori sociali. Ciò non implica, tuttavia, che prima di tale momento il socio abbia una mera aspettativa sfornita di tutela, giacché, al contrario, una situazione



giuridica, collegata direttamente alla qualità di socio, esiste già ed ha come contenuto anzitutto il diritto alla durata tendenzialmente illimitata della società e alla partecipazione al libero svolgimento dell'attività negoziale di essa, senza termini ed eventi interruttivi posti dall'esterno, il diritto al regolare svolgimento delle operazioni sociali, e il diritto alla instaurazione della liquidazione alle condizioni e con le modalità previste dagli artt. 2448 e seguenti cod. civ., in guisa da non pregiudicare la positiva determinazione della quota ove sussista un attivo dopo il pagamento dei debiti sociali: e, in questi termini, è una situazione giuridica autonoma rispetto a quella della società, pur se condizionata, nella sua realizzazione, alla situazione patrimoniale della società medesima.

Venendo al merito, la circostanza che il credito oggetto dei negozi di cessione possa non essere, in realtà, esistente esula dalla tematica della nullità del negozio come si desume chiaramente dall'art. 1266 cod. civ. che al primo comma consente alle parti, nel caso di cessione onerosa (come quelle di cui è causa) di escludere la responsabilità del cedente con la sola eccezione del fatto proprio. Addirittura il comma due nel caso di cessione a titolo gratuito stabilisce il diverso principio dell'assenza di garanzia dell'esistenza del credito (sempre si intende al momento della cessione), fatta salva la ricorrenza di una delle ipotesi previste dall'art. 797 cod. civ., che disciplina la garanzia per evizione del donante.

Tali disposizioni rendono condivisibile la tesi secondo cui l'inesistenza del credito comporta nullità della cessione sono se il credito sia astrattamente insuscettibile di esistenza o di identificazione (come è il caso del credito verso un creditore immaginario). In tal senso appare corretto il parallelismo, pure effettuato da un autorevole dottrina, con l'inesistenza del bene oggetto del contratto, la quale dà luogo a nullità dello stesso solo quando ha ad oggetto un bene insuscettibile di esistenza o di identificazione.

Il primo motivo di opposizione può, quindi, essere disatteso, apparendo sotto tale profilo non condivisibili le considerazioni effettuate nella sentenza n. 2.



Il secondo motivo di opposizione può anch'esso essere disatteso. Non vi è dubbio che l'ammissione al passivo non produce effetti vincolanti per la società tornata *in bonis* in quanto si tratta di soggetto terzo rispetto alla Procedura, con l'ulteriore considerazione che la regola sancita dall'art. 120, comma 4, R.D. n. 267 del 1942, anche a ritenere quell'articolo applicabile alla procedura di Amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, non sarebbe comunque applicabile in quanto introdotta con il d.lgs. n. 5 del 2006 e, quindi, valevole per le sole procedure aperte a seguito dell'entrata in vigore dell'anzidetta novella legislativa.

Va, però, evidenziato che NPL ha indicato in maniera specifica la genesi del proprio credito e che non ha mai negato di avere intrattenuto i rapporti di conto corrente con gli istituti di credito originari debitori ovvero di avere maturato un minor debito nei loro confronti né ha negato l'escussione della garanzia di € 636,241,99 che forma oggetto di parte della richiesta dell'opposta. D'altro canto, con riferimento alla porzione di credito facente capo inizialmente alla Banca Popolare di San Felice sono stati dimessi copia dell'estratto del Libro Giornale delle Sofferenze della banca per il periodo che va dal 3.6.1978 al 24.4.1987 e copia della fideiussione rilasciata da Pagana s.r.l. fino alla concorrenza della somma di £ 1.064.000.000 (poi pagata in minima parte dalla Procedura di quest'ultima società il 3.9.2001). Tenuto conto della genericità delle contestazioni di sul punto, per quest'ultima parte del credito può, invocarsi anche il principio di cui all'art. 2709 cod. civ., potendo tali risultanze fare prova contro la società opponente. D'altro canto, a fronte di una contestazione generica (che equivale ad una non contestazione) quale quella di parte attrice, ben può essere valorizzata, sia pure come elemento meramente indiziario, l'approvazione dei piani di riparto dei Commissari della Procedura, i quali hanno formato gli stati passivi desumendoli dai dati contabili della società ritornata in bonis. Di certo, ciò non preclude in termini assoluti contestazioni del credito così riconosciuto, ma rappresenta un elemento in ordine al quale parte attrice avrebbe dovuto prendere specifica posizione sull'erroneità delle scelte dei Commissari (contestazione questa che sarebbe stata difficile da effettuarsi posto che due



dei odierni Commissari liquidatori di ricoprivano l'incarico di Commissari della Procedura ...).

Come si diceva in precedenza, ha eccepito in terzo luogo che il credito per interessi preteso da NPL è indeterminato nel suo ammontare, con conseguente nullità dei contratti ex artt. 1418, comma 2, e 1346 cod. civ. In realtà, tale contestazione, se si leggono le pagg. 10-12 dell'atto di citazione, si risolve in una contestazione sull'inesistenza del credito, non essendo d'altro canto necessario che nell'atto di cessione vengano indicati gli elementi essenziali ai fini della determinazione degli interessi (tanto più nel caso di specie nel quale gli interessi sono stati chiesti al saggio legale). Si aggiunge che neppure il credito per interessi deve essere menzionato esplicitamente nel negozio di cessione giusto il disposto dell'art. 1263 cod. civ. secondo cui il credito si trasferisce con gli accessori di legge, osservandosi che entrambi i contratti di cessione stipulati da NPL riguardano esplicitamente, così come richiesto dall'art. 1263, comma 3, cod. civ., anche gli interessi scaduti al momento della stipula (ed analoga previsione è contenuta nei contratti di cessione di credito stipulati dalle aventi causa della convenuta con le banche iniziali titolari dei crediti ceduti).

Passando ora al quarto motivo di opposizione, va ricordato che secondo l'opposta gli interessi sul credito in linea capitale vantato dagli istituti di credito sarebbero maturati giusto il disposto dell'art. 55 R.D. n. 267 del 1942 secondo cui la dichiarazione di fallimento (ed il provvedimento di ammissione alla procedura di amministrazione straordinaria in virtù dei rimandi effettuati dalla c.d. legge Prodi) sospende il corso degli interessi convenzionali o legali agli effetti del concorso, a meno che i crediti non siano garantiti da ipoteca, pegno o privilegio, salvo quanto previsto dal terzo comma dell'articolo precedente. Invero, secondo la convenuta, da tale norma si ricaverebbe *a contrariis* che gli interessi maturano fuori dalla procedura e, quindi, nei confronti dell'imprenditore ritornato *in bonis*



La convenuta, a supporto della sua tesi, ha citato la sentenza n. 2608/2014 della Corte di Cassazione (oltre a sentenze di merito di cui non è disponibile il testo, fatta salva quella emessa in data 10.5.2012 dal Tribunale di Milano). L'argomento testuale fondato sulla lettera dell'art. 55, comma 1, L.F. non è persuasivo in quanto tale disposizione ha uno scopo specifico, vale a dire quello di disciplinare la decorrenza degli interessi nel periodo che va dalla declaratoria di fallimento (o dall'inizio della procedura concorsuale cui le disposizioni della legge fallimentare si applicano), senza che, però, sia possibile rinvenire in tale disposizione la volontà di risolvere il problema della debenza degli interessi al di fuori della procedura, problema che deve, invece, trovare la sua soluzione secondo i principi generali del Codice Civile. D'altro canto, seguendo questo ragionamento, si arriverebbe a sostenere, con riferimento al secondo comma che stabilisce che i debiti pecuniari del fallito si considerano scaduti agli effetti del concorso alla data di dichiarazione di fallimento, che gli stessi non dovrebbero mai considerarsi scaduti nei rapporti con il fallito ritornato in bonis oppure con gli altri debitori solidali o con i garanti! Proprio quest'ultima disposizione rende evidente l'erroneità del ragionamento di NPL che pretende di trarre da disposizioni dettate per far fronte alle specifiche esigenze della procedura concorsuale principi valevoli per tutte le obbligazioni pecuniarie.

Una ulteriore questione da risolvere è quella inerente l'individuazione della tipologia di interessi richiesti dall'opposta. La sentenza n. 1 ha ritenuto che il cessionario del credito di quella causa avesse chiesto la corresponsione di interessi corrispettivi, mentre la sentenza n. 2, nella quale è intervenuta l'odierna convenuta, li ha qualificati come moratori. Nella pronuncia del dott. Bertola è stato richiamato l'art. 1219, comma secondo, n. 2 cod. civ. per dedurne che si tratta di interessi scaduti da adempire al domicilio del creditore, interessi per i quali si è verificato l'ipotesi di *mora ex re*.

Non essendo stati acquisiti i contratti stipulati dall'opponente con gli istituti di credito, nulla si può dire sul luogo di adempimento dell'obbligazione di pagamento, vale a dire se la stessa fosse da adempiere o meno al domicilio del creditore. D'altro canto, non sono stati dimessi atti di intimazione di pagamento formulati dagli istituti di credito originari titolari del credito nei



confronti dell'attrice *in bonis*, sicché mancano i presupposti per poter ritenere che gli interessi richiesti da NPL (si intende per il periodo antecedente la notifica del decreto ingiuntivo) vadano qualificati come moratori, assumendo gli stessi natura di interesse corrispettivo (mentre agli interessi che NPL ha chiesto dalla notifica del decreto ingiuntivo fino al saldo non può che attribuirsi carattere moratorio).

Si ricorda in tal senso anche Cassaz. sez. 1, sentenza n. 1377 del 23/01/2008 (Rv. 601336 - 01) secondo cui la richiesta di corresponsione degli interessi, non seguita da alcuna particolare qualificazione, deve essere intesa come rivolta all'ottenimento soltanto degli interessi corrispettivi, i quali, come quelli compensativi, decorrono, in base al principio della naturale fecondità del denaro, indipendentemente dalla colpa del debitore nel mancato o ritardato pagamento, salva l'ipotesi della mora del creditore.

La qualificazione dell'interesse che l'opposta pretende dall'opponente quale interesse corrispettivo pone in luce una prima evidente singolarità di questa vicenda, giacché, come è noto, l'interesse corrispettivo rappresenta un compenso percentuale periodico che è dovuto dal debitore in cambio del vantaggio della disponibilità di una somma di denaro spettante al creditore.

Nel caso di specie il debitore, da individuarsi nella società ritornata *in bonis*, è soggetto che, per legge, non aveva la disponibilità delle somme di denaro, essendosi verificato nei suoi confronti lo spossessamento di cui all'art. 43 L.F., con conseguente perdita di ogni diritto di gestione del patrimonio sociale, sicché di alcun vantaggio (si intende nel corso della procedura) l'opponente ha goduto.

Le superiori considerazioni richiamano il tema dell'esigibilità del credito, affrontato in entrambe le sentenze emesse dall'intestato Tribunale, tema avente un rilievo centrale, posto che ai sensi dell'art. 1282 cod. civ. solo i crediti liquidi ed esigibili producono interessi corrispettivi.

Ritiene il Giudicante di non doversi discostare dalle considerazioni svolte nella sentenza n. 1, la quale ha ricordato che il c.d. spossessamento determina la perdita dell'amministrazione e della disponibilità giuridica di tutto il patrimonio, non potendo il debitore in alcun modo adempiere con il patrimonio sociale (pena la nullità dell'atto sotto il profilo civilistico e



l'applicazione delle sanzioni previste per il reato di bancarotta fraudolenta post-fallimentare sotto il profilo penalistico evidenzia questo Giudicante).

Appare interessante richiamare quanto già osservato da Cassaz. sez. L, con la sentenza n. 28204 del 22/12/2011 (Rv. 619934 - 01) secondo cui "Gli interessi corrispettivi di cui all'art. 1282, primo comma, cod. civ. sono dovuti in funzione equilibratrice del vantaggio che il debitore ritrae, data la normale produttività della moneta, dal trattenere presso di sè somme di danaro che avrebbe dovuto pagare; pertanto, essi decorrono dalla data in cui il credito è divenuto liquido ed esigibile, cioè da quando l'importo è determinato e il pagamento non è, o non è più, dilazionato da termine o condizione, senza che in contrario rilevi che il debitore fosse impedito a pagare da sequestri o pignoramenti eseguiti sulle somme dovute, in quanto tale temporanea indisponibilità, estrinseca al credito, e come tale diversa dalla sua inesigibilità, derivante sempre da ragioni intrinseche, non fa venir meno il vantaggio che il debitore ritrae dal trattenere le somme, quale che sia la ragione per cui esse rimangono presso di lui?

Le considerazioni svolte dalla Suprema Corte nell'anzidetta pronuncia confortano sulla correttezza della soluzione che si ritiene di dover seguire in quanto gli effetti di cui all'art. 43 L.F. sono tutt'altro che temporanei ed estrinseci al credito; inoltre, l'imprenditore fallito, proprio perché non ha più la disponibilità del suo patrimonio, non può per definizione trarre un vantaggio dal denaro mutuato dal suo creditore.

Le superiori considerazioni escludono *a fortiori* che si possa configurare un capo all'imprenditore fallito, per tutta la durata della procedura, una condizione di inadempimento colpevole e che, quindi, allo stesso possano essere richiesti interessi moratori (osservazione questa che si svolge per l'ipotesi in cui si volesse qualificare in tal senso la domanda del creditore di

così come fatto nella sentenza n. 2). Invero, la Corte Costituzionale con la sentenza n. 242/1994 ha posto in rilievo che il tempo successivo alla proceduta concorsuale non è configurabile come inadempimento a carico del debitore e la Corte di Cassazione (cfr. sent. n. 2853/2005) ha messo in luce il nesso inscindibile tra interessi moratori ed inadempimento colpevole.



Le argomentazioni utilizzate dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 2608/2014, richiamata da NPL, per affermare la decorrenza degli interessi nei confronti dell'imprenditore fallito nella pendenza della procedura una volta che egli sia ritornato *in bonis*, non sono assolutamente persuasive. Invero, il giudice di legittimità ha affermato tale principio sulla scorta del rilievo che la debenza di tali accessori è pacifica con riferimento alla posizione del fideiussore. Tuttavia, la diversità tra le due situazioni è evidente, posto che il fideiussore non subisce gli effetti dello spossessamento. Egli, infatti, analogamente ai debitori solidali non soggetti a procedura concorsuale, rimane titolare del potere di disporre del suo patrimonio, sicché non vi è alcun ostacolo di tipo giuridico a soddisfare la pretesa del creditore.

Non sfugge al Giudicante che la prolungata durata di una procedura concorsuale possa determinare un danno per il creditore che, in conseguenza del fenomeno inflazionistico, vede eroso il valore reale delle somme che debbono essergli restituite. Tuttavia, la soluzione di tale problema non può di certo essere trovata facendo sorgere un'obbligazione di pagamento in capo ad un soggetto, vale a dire l'imprenditore sottoposto a procedura concorsuale, che medio tempore non può in alcun modo adempiere e che dovrebbe subire i pregiudizi derivanti da scelte di soggetti terzi e/o da circostanze estranee alla sua sfera di controllo (ad esempio, eventuali inerzie dei Commissari, la complessità della formazione dello stato passivo, i tempi necessari per decidere sulle opposizioni avverso quest'ultimo, le maggiori o minori difficoltà nella vendita dei beni). Si deve rimarcare che tali pregiudizi sarebbero rilevantissimi nei rapporti tra imprese, rapporti ai quali si applicano ora gli interessi di cui al d.lgs. n. 231/2002, così determinandosi, nel caso di procedure di lunga durata, la formazione di una massa debitoria tale in alcuni casi da pregiudicare la stessa liquidità dell'azienda ritornata in bonis. Appare, invece, doveroso pretendere dai curatori/commissari delle procedure concorsuali ogni sforzo volto alla chiusura entro il più breve tempo possibile delle stesse, potendo valutarsi una responsabilità (di tipo extracontrattuale) laddove si accertino negligenze o inerzie in capo agli organi della procedura che hanno per colpa impedito una (almeno relativamente) tempestiva soddisfazione dei creditori.



Se, peraltro, si volesse sostenere che gli interessi corrispettivi maturano nel corso della procedura di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, la pretesa di NPL dovrebbe comunque considerarsi prescritta.

Va innanzitutto precisata quale è la normativa fallimentare applicabile alla procedura di cui è causa. L'art. 1, terzo comma, della legge n. 95/1979 richiama, in quanto non diversamente stabilito, gli articoli 195 e seguenti e l'articolo 237 della legge fallimentare dettati in tema di liquidazione coatta amministrativa. L'art. 200 L.F. richiama gli artt. 42, 44, 45, 46, 47. L'art. 201 richiama le disposizioni del titolo II, capo III, sezione II (vale a dire gli articoli da 51 a 63) e sezione IV (vale a dire gli articoli da 72 a 83 bis). L'art. 203 richiama le disposizioni del titolo II, capo III, sezione III (da 64 a 71).

Non è, pertanto, richiamato l'art. 120 L.F. (inserito nel Capo VIII del titolo II) il cui comma tre stabilisce che i creditori riacquistano il libero esercizio delle azioni verso il debitore per la parte non soddisfatta dei loro crediti per capitale ed interessi, fatto salvo quanto previsto dagli artt. 142 e seguenti.

Osserva, peraltro, il Giudicante che l'art. 120 L.F. quando si riferisce agli interessi fa un evidente richiamo agli accessori maturati fino alla dichiarazione di fallimento, posto che la parte non soddisfatta del credito deve essere intesa come la parte di credito che non ha avuto soddisfazione secondo le regole concorsuali (si ricorda a tal fine che una procedura fallimentare poteva e può chiudersi ai sensi dell'art. 118 L.F. senza che vi sia stata l'integrale soddisfazione del creditore).

Non è neppure richiamato l'art. 94 L.F. (inserito nel capo V del titolo II) che regolamenta gli effetti della domanda di ammissione al passivo (laddove il mancato richiamo può spiegarsi con la circostanza che la procedura in esame assume carattere amministrativo). Ne consegue che il provvedimento di ammissione del credito delle banche il cui credito è stato acquistato dalla convenuta ed i successivi riparti parziali effettuati nel corso delle procedura assumono al più la natura di riconoscimento di debito, con conseguente interruzione solo istantanea e non permanente del termine prescrizionale.

Va, quindi, evidenziato che è una contraddizione, in termini logici prima ancora che giuridici, quella di ritenere da un lato che la pretesa nei confronti



della società ritornata *in bonis* sia esigibile tanto da dar luogo alla decorrenza degli interessi corrispettivi, ma che al tempo stesso il termine di prescrizione non decorra. La posizione di NPL non tiene, inoltre, conto del principio della tassatività delle cause di sospensione e di interruzione della prescrizione, sicché, se si ritenesse che durante la procedura concorsuale maturano gli interessi, il diritto alla pretesa di tali accessori sarebbe necessariamente soggetto al termine quinquennale di prescrizione previsto dall'art. 2948 n. 4 cod. civ.

NPL ritiene che sarebbe assurdo addossare al creditore che voglia far valere il credito da interessi endo-fallimentari l'onere di dover effettuare una specifica richiesta di pagamento degli stessi (valevole come atto di costituzione in mora) durante la procedura concorsuale o depositare un'autonoma domanda giudiziale finalizzata ad accertare il suddetto credito da interessi al fine di interrompere il termine prescrizionale. L'opposta al riguardo ha evidenziato che il creditore non potrebbe mai conoscere e neanche prevedere gli esiti liquidatori della procedura al fine di poter decidere di procedere con una formale richiesta di pagamento degli interessi durante la medesima procedura e non potrebbe neppure quantificare l'ammontare di tali interessi endofallimentari visto che dal giorno successivo all'intimazione maturerebbero altri e nuovi interessi sino all'effettivo saldo, i quali si andrebbero ad aggiungere ai precedenti.

Il Giudicante ritiene che non via nulla di assurdo o di contrario al sistema nel richiedere all'imprenditore fallito la condanna al pagamento di una somma di denaro per l'ipotesi in cui egli ritorni *in bonis* oppure nell'inviargli una lettera di costituzione in mora. La prima ipotesi è anzi, come noto, pacificamente ammessa dalla giurisprudenza di legittimità. Si veda da ultimo Cassaz. sez. 3, sentenza n. 2608 del 05/02/2014 (Rv. 629853 - 01) la quale, concordemente ad un orientamento che può dirsi pacifico, ha osservato che "La perdita della capacità processuale del fallito nel periodo compreso tra la dichiarazione di fallimento e la chiusura della procedura non è assoluta, ma relativa, con la conseguenza che il creditore può convenire in giudizio il fallito personalmente, per chiedere nei suoi confronti la condanna al pagamento di un credito estraneo alla procedura fallimentare, da far valere



subordinatamente al ritorno «in bonis» del convenuto." Una volta ammessa la possibilità di promuovere un'azione giudiziale nei confronti dell'imprenditore fallito (da far valere per l'ipotesi di conclusione positiva della procedura concorsuale si intende) non si pongono a maggior ragione problemi nel ritenere necessario l'invio di un atto di costituzione in mora per interrompere la prescrizione. Trattasi, oltre tutto, in quest'ultimo caso, di un adempimento di facile attuazione e che non comporta per il creditore un particolare dispendio di risorse e di tempo (non essendo neppure necessario avvalersi di una difesa tecnica).

Le argomentazioni spese da NPL sopra ricordate appaiono agevolmente superabili in quanto anche il creditore che agisce al fine di ottenere una condanna del fallito per l'ipotesi in cui questi torni *in bonis* non è in grado, per definizione, di prevedere gli esiti liquidatori della procedura. Inoltre, la maturazione dal giorno successivo all'intimazione di nuovi interessi pure ricordata dall'opposta è quello che si verifica sempre con ogni intimazione di pagamento, posto che il creditore di certo non può sapere quando il pagamento verrà effettuato e, nelle lettere di costituzione in mora, può quantificare (come prassi), al più il credito maturato fino a quel momento, essendo poi operazione meramente aritmetica quella del calcolo degli accessori tra la data della lettera di costituzione in mora e quella del successivo adempimento dell'obbligazione pecuniaria.

Applicando tali principi al caso di specie, si osserva che la parte di credito già facente capo a Cassa di Risparmio di Bologna e di Ferrara è stata ammessa al passivo con comunicazione dei Commissari del 20.11.1984 (posizione n. 1827). Vi sono, quindi, stati riparti parziali, l'ultimo dei quali avvenuto in data 2.2.2007 per un importo di € 199.480,14 (doc. 20 fascicolo opposta). Tenuto conto che il decreto ingiuntivo è stato notificato oltre cinque anni dalla data appena indicata, si deve giungere alla conclusione che la pretesa di NPL, se si ammettesse che gli interessi corrispettivi sono esigibili nel corso della procedura concorsuale, sarebbe prescritta.

Con riferimento alla parte di credito facente capo a Banca Popolare di San Felice sul Panaro s.p.a., oltre alla comunicazione di ammissione al passivo, NPL ha prodotto i bonifici di versamento effettuati dalla Procedura in data



2.7.2003 (per un importo di € 467.162,48) ed in data 21.2.2008 (per un importo di € 133.171,44). Pertanto, considerato che il decreto ingiuntivo è stato notificato a in epoca successiva al 21.2.2013, se anche si ritenesse che nel corso della procedura concorsuale maturano interessi nei confronti del debitore fallito, anche tale parte di credito sarebbe prescritta.

In conclusione, la convenuta non è titolare di alcun credito per interessi in quanto gli stessi non sono decorsi durante la procedura e al termine della stessa tutti gli importi in linea capitale erano già stati corrisposti alle aventi causa di NPL così come del resto pacificamente ammesso anche da quest'ultima. Di conseguenza il decreto ingiuntivo opposto va revocato.

La complessità e la novità delle questioni affrontate nonché l'esistenza di orientamenti giurisprudenziali contrastanti giustificano la compensazione integrale delle spese di lite tra tutte le parti in causa.

P. Q. M.

- Il Tribunale di Padova in composizione monocratica nella persona del Giudice unico, dott. Luca Marani, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così decide:
- 1) Dichiara ammissibile l'intervento di

Industriali s.p.a.

in A.S. e di Finanziaria s.p.a. in A.S.

- 2) Accerta l'insussistenza del credito preteso dalla convenuta e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 2822/2015 emesso dall'intestato Tribunale in data 15.07.2015
- 3) Dichiara la compensazione integrale delle spese di lite tra tutte le parti in causa.

Padova, 17 marzo 2017

IL GIUDICE

(Dott. Luca Marani)

